



associazione nazionale allevatori suini

Via Lazzaro Spallanzani, 4 - 00161- ROMA
telefono: 039 - 06441706.20 fax: 06441706.38
www.anas.it - e-mail: anas@anas.it

PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE: IL NUOVO REGOLAMENTO UE 56/2013 AmMESSO l'uso delle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti in acquacoltura

Dal 1° giugno 2013, sarà nuovamente possibile utilizzare proteine animali trasformate derivate da non ruminanti (con l'esclusione delle farine di pesce) nell'alimentazione dei pesci.

E' stato invece mantenuto il divieto di somministrazione a suini e pollame di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti perché secondo il legislatore comunitario non è ancora possibile garantire per suini e pollame il rispetto del divieto di "riciclaggio" all'interno della stessa specie animale.

Tale impossibilità deriva dall'assenza di un metodo diagnostico che permetta di rilevare la presenza nei mangimi di proteine derivate da suini o da pollame (tale metodo è oggi disponibile solo per i ruminanti). Non sarebbe pertanto possibile garantire il rispetto del divieto di utilizzo per la stessa specie nel caso in cui fosse nuovamente autorizzato l'impiego di proteine animali trasformate di origine suina per il pollame e di proteine animali trasformate di origine avicola nei mangimi per i suini.

Nel settore dell'acquacoltura invece, le prescrizioni esistenti in materia di canali di distribuzione per le farine di pesce si sono rivelate efficaci e secondo il legislatore comunitario, danno sufficienti garanzie sull'osservanza del divieto di cannibalismo.

La revisione delle misure contro le EST e la possibilità di riesaminare il divieto totale di utilizzo delle farine di carne nell'alimentazione dei non ruminanti (suini, polli e pesci) introdotto dal 1° gennaio 2001 era stata prospettata dalla Commissione Europea nel "Piano per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) 2010-2015" formulato nel 2010. In quel documento si rilevava che il rischio di trasmissione della BSE tra i non ruminanti è trascurabile se si evita il "riciclaggio" all'interno della specie e che il rischio di "cannibalismo" poteva essere escluso solo disponendo di tecniche di analisi per determinare la specie da cui provengono le proteine e di un corretto percorso di distribuzione delle proteine animali trasformate derivate da specie diverse.

Queste indicazioni sono state integralmente riprese dal Parlamento Europeo nella risoluzione sul deficit proteico dell'UE formulata nel 2011, con cui il Parlamento ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione normativa.

Tale richiesta ha portato alla formulazione del nuovo Regolamento UE 56/2013 che, modificando gli allegati del Regolamento CE 999/2001, ha per il momento rimosso il divieto solo per le specie di acquacoltura.